
Legge Regionale 29 dicembre 1998, n. 101**Modifiche ed integrazioni alla LR 4 aprile 1995, n. 36 : "Interventi finanziari a favore dell'artigianato e disciplina dell'associazionismo artigiano di garanzia".**

(Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 08.01.1999)

INDICE

Art. 01 - 08

Art. 09

Art. 10

*Art. 01 - 08**omissis (I)**Art. 09*

1. I contributi concessi dalla Regione Toscana per l'attività di garanzia alla data del 31.12.1998 costituiscono risorse disponibili ma non divisibili tra i soci di Artigiancredito Toscano per l'attività di garanzia.
2. Artigiancredito Toscano entro e non oltre 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a adeguare il proprio statuto a quanto prescritto dal comma 1 nonché alle direttive di cui all'art. 5.

Art. 10

1. Agli oneri previsti dalla presente legge si fa fronte a decorrere dall'anno 1999 con legge di bilancio.

Note

1. Il testo degli articoli è riportato in modifica alla l.r. 4 aprile 1995, n. 36.